

DELIBERA N. 43/21/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ OFELIA COMUNICAZIONI S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “ANTENNA UNO LENTINI” LCN 119) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS (CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 12/2020 - PROC. 56/20/MZ-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione servizi e prodotti del 4 marzo 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la convenzione del 5 febbraio 2018 che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale [...]*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In forza di accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, poi rinnovato in data 10 febbraio 2020, tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l’Ispettorato Territoriale Sicilia, quest’ultimo ha segnalato, con nota acquisita dal Comitato testé menzionato al protocollo n. 33626 del giorno 12 ottobre 2020, la violazione da parte della società Ofelia Comunicazioni S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Antenna Uno Lentini*” - LCN 119, delle disposizioni normative contenute nell’art. 8, comma 2, dell’allegato A alla delibera 353/11/CONS in quanto le registrazioni della programmazione televisiva relativa al periodo compreso tra le ore 00.00.00 del giorno 14 settembre 2020 e le ore 24.00.00 del giorno 20 settembre 2020, e tutte quelle presenti in archivio, sono risultate inidonee poiché sprovviste del segnale audio. Secondo quanto riportato nella citata nota, la società si è impegnata a fornire entro 5 giorni lavorativi nuovi supporti magnetici contenenti le registrazioni complete di audio la cui consegna è avvenuta in data 30 settembre 2020. Dal verbale redatto il 30 settembre 2020 è emerso che anche gli ulteriori Dvd consegnati dalla società sono

risultati essere sprovvisti di audio, la stessa società, infatti, ha accertato quanto dichiarato dal tecnico ovvero che il ricevitore audio è guasto e pertanto tutte le registrazioni in archivio risultano essere senza audio.

Il CO.RE.COM. Sicilia, preso atto di quanto rilevato dall'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, con atto n. CONT. 12/2020, del 22 ottobre 2020 - notificato in pari data - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Ofelia Comunicazioni S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Antenna Uno Lentini" - LCN 119 ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

2. Deduzioni della società

A seguito della notifica del citato atto CONT. n. 12/2020 la società Ofelia Comunicazioni S.r.l. non ha fatto pervenire le proprie memorie difensive.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Sicilia, con nota acquisita ai prot. AGCOM n. 0552519 del 4 gennaio 2021, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Società Ofelia Comunicazioni S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo "Antenna Uno Lentini".

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Sicilia in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS in quanto le registrazioni relative al periodo di programmazione compreso fra le ore 00:00 del 14 settembre 2020 e le ore 24:00 del 20 settembre 2020, e tutte quelle presenti in archivio, sono risultate sprovviste di audio. Il guasto tecnico occorso al ricevitore audio non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che, nel caso di specie, prevede l'obbligo della conservazione integrale delle registrazioni dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione. Invero, la non integrale conservazione delle registrazioni richieste dal CO.RE.COM. ha precluso alle istituzioni competenti il controllo sull'emesso televisivo e quindi la verifica di conformità alla normativa in vigore dell'attività posta in essere dei fornitori di servizi media audiovisivi locali;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'allegato A alla delibera 353/11/CONS *"I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun*

programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione”;

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 51, comma 2, *lett. b)*, e 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al triplo del minimo edittale pari a euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Ofelia Comunicazioni S.r.l. deve ritenersi di elevata entità in considerazione del fatto che gli episodi di violazione sono afferenti a 90 giorni di programmazione in quanto non solo le registrazioni relative al periodo 14 – 20 settembre 2020 sono risultate sprovviste di audio, ma tutte quelle presenti in archivio.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione già verificatasi.

C. Personalità dell'agente

La società Ofelia Comunicazioni S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente, ma nella vicenda in esame, ha dimostrato, di fatto, di non disporre di tale organizzazione.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati “*Telemaco*” del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2019, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 53.494,00 e un bilancio in utile;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Ofelia Comunicazioni S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Antenna Uno Lentini*” Lcn 119, con sede legale in Acireale (CT) Viale Regina Margherita, 77, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 8, comma 2, dell’allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 43/21/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 43/21/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 4 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba